

Con riferimento al primo punto: l'attività di pizzeria e kebab da asporto senza somministrazione e senza commercio al dettaglio del settore alimentare è artigiana, in quanto ciò che rileva è l'attività di produzione di pizza e kebab, prevalente rispetto all'asporto.

Si ricorda che l'attività può essere svolta in forma artigianale se possiede i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) e di cui alla Legge regionale n. 73/1989 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo).

In secondo luogo, si precisa che l'iscrizione alla competente CCIAA con la qualifica di impresa artigiana è:

- facoltativa per le s.r.l. pluripersonali;
- dovuta nelle altre forme giuridiche.

Con riguardo al secondo punto, l'incipit dell'art. 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010 prevede che "L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali". Si parla dunque delle attività di commercio e somministrazione. L'impresa, per poter svolgere queste due attività, è tenuta a presentare apposita SCIA. Non rilevando, nel caso di specie, né l'attività di commercio e né quella di somministrazione, si ritiene che il titolare o suo delegato non siano tenuti al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, Decreto Legislativo n. 59/2010.